



Ministero dell' Economia e delle Finanze

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XI*

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art.1, che con decreto del Ministero dell'Economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

VISTO il D.M. del 22 dicembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 29 del 5 febbraio 2016, che ha fissato nella misura dello 0,05% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° luglio 2015;

VISTA la nota DT 49057 del 23 maggio 2016 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145

DECRETA

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art.1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,001% lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato